



SELINUS UNIVERSITY
OF SCIENCES AND LITERATURE

CRIMEN MAJESTATIS

By
Giovanna del Tufo di Chiuppeto

Supervised by
Prof. Salvatore Fava Ph.D

A DISSERTATION

Presented to the Department of
Arts & Humanities
program at Selinus University

Faculty of Arts & Humanities
in fulfillment of the requirements
for the accelerated degree of
Bachelor of Arts in Crimen Majestatis

FEBBRAIO 2019

“Con la presente, dichiaro, di essere l’unico autore di questa Tesi e che, il suo contenuto, è solo il risultato di letture e ricerche svolte.”

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una rappresentazione quanto più chiara ed esaustiva della figura del *crimen maiestatis* dal punto di vista politico e strutturale, all'interno del contesto del diritto penale romano in cui si inserisce.

È opinione di molti che l'attenzione che i romanisti hanno prestato al diritto romano civile rispetto a quello penale sia da giustificare anzitutto con i meriti dell'attività normativa romana, molto più grandi nel disciplinare la sfera privatistica piuttosto che quella penalistica. Tuttavia l'istituto del *crimen maiestatis* dimostra come, in età repubblicana ed in quella del Principato, la società romana si sia impegnata in una riflessione legislativa che ha dato importanti frutti.

Il *crimen maiestatis*, come vedremo, era da considerarsi particolarmente grave e prevedeva un processo straordinario che comminava pene più severe che per gli altri reati predisponendo anche pene accessorie; l'esemplarità della pena per il reato che andremo ad analizzare non prevedeva eccezione, nemmeno in virtù della classe sociale cui apparteneva il reo che anzi molto spesso era riferibile a classi elevate.

La società, si sa, si evolve nel tempo, ed a ciò non può non conseguire il fisiologico cambiamento delle leggi di cui essa è espressione: ecco allora che le pene previste per il *crimen maiestatis* si inaspriscono col passar del tempo, passando dall'iniziale punizione dell'esilio, prevista già nelle XII Tavole a quella della condanna a morte, che verrà applicata in modo ampio e diversificato.

Osservando il delitto di lesa maestà da vicino si nota come questa figura fosse usata spesso per raggiungere scopi da parte del potere, come l'eliminazione di antagonisti politici o il soddisfacimento dei bisogni di liquidità dello Stato (i beni del condannato, infatti, passavano in proprietà del *Fiscus*). Il *crimen maiestatis* è stato largamente usato dagli Imperatori e ciò è dovuto intuibilmente alla precarietà della loro posizione e vita, essendo a capo del più grande Impero mai costituito ed avendo, quindi, una lunga schiera di nemici fuori ma soprattutto dentro di esso, dai quali l'accusa di lesa maestà poteva proteggerli.

Liquidità e timore erano quindi le due parole d'ordine di questo istituto repressivo così peculiare e che consente di conoscere e capire meglio la società della Roma antica.

Nel primo capitolo ci soffermeremo sul diritto penale romano, analizzandone caratteristiche e tracciandone il percorso evolutivo

Il secondo capitolo si concentrerà invece descrizione della figura del *crimen maiestatis* e dei profili normativi e politici che lo riguardano.

Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, descriveremo la figura atipica del processo maiestatico e le sue caratteristiche.

INDICE

Introduzione.....

CAPITOLO UNO: il diritto criminale romano e la sua evoluzione.

Introduzione.

1.1 Il diritto penale nell'urbe

1.2 Il *Regnum* e nella *Res publica*

1.3 L'alto impero.....

1.4 Il tardo impero.....

CAPITOLO DUE: la figura del *crimen maiestatis*.

2.1. Genesi ed evoluzione dell'istituto.

2.2. Il *crimen maiestatis* e la sua valenza politica.

CAPITOLO TRE: il processo maiestatico.

3.1. Risvolti processuali

3.2 Il *crimen maiestatis* ed il suo rapporto con la tortura.

3.3 Le pene

Conclusioni.....

Bibliografia.....

CAPITOLO UNO: il diritto criminale romano e la sua evoluzione.

1.1 Il diritto penale nell'urbe

Come è stato accennato nell'introduzione, è agevole rilevare come da parte dei romanisti più importanti l'ammirazione verso il diritto civile dell'antica Roma non sia comparabile a quanto avviene ed è avvenuto per quello penale; tale fenomeno riflette in una certa maniera l'atteggiamento degli stessi romani, più prolifici ed attenti alla sfera civilistica, infatti per rendersene conto è sufficiente osservare il *Digesto*, di cui i soli libri 47 48 e 49 sono dedicati, e non in modo

esclusivo, alla materia criminale. I commenti di Gaio non trattano il diritto penale, e le stesse istituzioni di Giustiniano comprendono un unico titolo ad esso dedicati, dal titolo *De iudicis publicis*.¹

A cosa è dovuta questa scarsa attività circa il diritto penale nell'antica Roma?

Va considerato che il diritto penale era preposto alla soddisfazione di necessità sia pubbliche quanto private, regolando originariamente istituti come quello della vendetta privata, e che il diritto privato finalizzato alla persecuzione di crimini andò sviluppandosi col passare del tempo.

Le ragioni sono in parte da ricercare, anche, nel concetto fondamentale che persistette nella prassi giuridica romana. Nonostante non tardarono ad arrivare le prime attività normative, il diritto criminale romano fu dominato (certamente durante l'età repubblicana) da un'azione dei magistrati che esercitano poteri coercitivi derivanti dall'*imperium*. Nei sistemi giuridici il diritto penale ha natura essenzialmente pubblica; i magistrati romani, in generale, si occupavano di ciò che consideravano delittuoso, salvo l'appello alla *provocatio ad populum* di fronte ai comizi, definibile come il diritto attribuito al cittadino di ottenere da parte di essi un giudizio circa la sua eventuale colpevolezza.

Certamente gli ulteriori stadi della repubblica portarono con loro il sistema delle *quaestiones*² e dei tribunali con giurie, di cui più avanti tratteremo, e che hanno contribuito alla creazione di un più solido diritto penale, ma durante l'impero il potere dei magistrati andò crescendo.

¹ Rostovzev, M., *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, La nuova Italia, 1980.

Momigliano A., *Manuale di storia romana*, UTET, 2011.

1.2 Nel *Regnum* e nella *Res publica*

Il diritto romano è tradizionalmente suddiviso in due grandi aree : quella privatistica , riguardante le vicende giuridiche relative al *cives* (o cittadino romano) in quanto singolo, e quella pubblicistica, concernente invece lo Stato e il rapporto tra lo stesso e i cittadini. Il diritto cosiddetto “pubblico” ricomprende al suo interno, oltre al diritto costituzionale, il diritto penale. Quest’ultimo si occupa essenzialmente di due tipologie di illeciti : i *crimina*, cioè delitti offensivi dell’intera comunità, e i *delicta*, riguardanti invece le offese ai singoli cittadini e, per tale motivo, rientranti nella sfera privatistica.

Essendo la repressione criminale legata funzionalmente alla politica, la quale a sua volta è legata al contesto storico nel quale viene ad esistere, è necessario ripercorrere l’evoluzione del diritto criminale per tappe.

Nella società gentilizia alcuni fatti venivano già considerati offese interne all’unità del gruppo, e altri invece come una sorta di atti di guerra provenienti da un gruppo nei confronti di un altro.

In origine la società romana interviene solo raramente nella repressione dei fatti criminali, affidandone la risoluzione all’istituto della vendetta privata; nonostante ciò, sin dall’età monarchica erano stabilite delle pene per alcuni crimini considerati turbanti la *pax deorum*, ossia che minavano il rapporto con gli dei. Questi crimini, ritenuti dannosi per la collettività, prevedevano delle pene di carattere religioso erogate dal re, in quanto sacerdote massimo. I crimini, previsti al contrario dell’opinione di alcuni in testi scritti come le iscrizioni regie *lapis Niger*, erano divisi in *expiabili* e *inexpiabili*.

Ai primi era riservata la pena del *piacolum*, che consisteva nel sacrificio di bestiame o nella devoluzione di parte del patrimonio alla divinità che si è offeso. I crimini *inexpiabili*, invece, prevedevano due tipi di pena, quella del sacrificio della propria vita alla divinità, e la cd. *consacratio*: questa consisteva nell'abbandono al volere della divinità che si concretizzava di fatto nella non punibilità dell'omicidio del reo.

Per quanto riguarda la fattispecie dell'omicidio, le *leges regiae* distinguevano tra omicidio volontario e involontario, la cui sanzione era rimessa alla vendetta privata; al riguardo è interessante in passo di Festo, che recita: "*si qui homines liberum dolo sciens morti duit paricidas eso*".³

Direttamente al re ed al suo *imperium* era invece riservata la persecuzione dei delitti capaci di minare la compagine statale: tra questi si ritrovano ad esempio le cd *proditio*, consistente nel tradimento con il nemico, ed in generale i crimini militari.

Risulta controversa l'esistenza in età monarchica dell'istituto della *provocatio ad populum*; studiosi la ritengono originaria del periodo repubblicano in virtù della falsificazione operata da alcuni annalisti del I secolo sul testo di Livio *lex horrendi carminis*.⁴

Col il passaggio alla repubblica, nel 509 a.C. in seguito alla cacciata di Tarquinio il Superbo, si osserva nella Roma antica la divisione tra il potere politico-militare e quello religioso. Quest'ultimo venne attribuito prima al *rex sacrorum* ed in seguito al *pontifex maximus*, il quale si vedeva attribuire ora quei reati relativi allo *ius sacrorum* un tempo di competenza del re. Riguardo

³ Masiá, Andrés. "Acerca de los fragmentos VI y XIV Vahlen de la "Hecuba" de Ennio." *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* 62.2 (1999): 99-105.

⁴ Conte, Gian Biagio, et al. *Letteratura latina: manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano*. Le Monnier, 1987.

l'istituto della *provocatio*, si ritiene che essa sia stata introdotta da tre diverse *lex valerie*, denominate appunto *de provocatione*:

- Prima in ordine cronologico è quella che risale al 509 a.C., attraverso cui Valerio Publicola ordinava ai magistrati di concedere la *provocatio* per i reati puniti con la fustigazione o la pena capitale;
- Successivamente, nel 449 a.C. Valerio Potito e Iazio Barbato vietano, in seguito all'esperienza decenvirale di creare magistrature esenti dalla *provocatio*.
- L'ultima, attribuita a Valerio Corvo, arrivava a stabilire la sanzione della *nota censoria* per i magistrati che non concedessero la *provocatio*.

La natura di questo peculiare istituto è controversa: è opinione di Santalucia⁵ che la esso consistesse in un unico processo di primo grado per i reati più comuni, mentre Mommsen⁶ lo considera alla stregua di un processo di secondo grado. Kunkel⁷ invece ravvisa la possibilità di ricorrere alla *provocatio* solamente in relazione ai reati di carattere politico, escludendo quelli comuni, secondo l'autore riservati ad un collegio composto da *quaestores parricidii*.

Si ritiene che le XII tavole abbiano determinato il passaggio dei procedimenti criminali dalla competenza dei *comitia curiata* ai *comitia centuriata*, su probabile richiesta plebea; un'altra norma delle XII tavole, stavolta su richiesta patrizia, stabiliva che la condanna capitale potesse essere applicata solo in seguito ad un processo regolare, al fine di evitare l'irrogazione di tale sanzione da parte dei collegi plebei presieduti dal tribuno.

⁵ Santalucia, Bernardo. *Diritto e processo penale nell'antica Roma*. Giuffrè, 1989.

⁶ Mommsen, Theodor, and Pietro Bonfante. *Disegno del diritto pubblico romano*. F. Vallardi, 1864.

⁷ Guarino, Antonio, and Luigi Labruna. *L'esegesi delle fonti del diritto romano*. Jovene, 1968.

Il contributo decemvirale

Per legislazione decemvirale si intende il contenuto delle XII tavole, che costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma, composte nel 451 a.C. da una commissione di *decemviri legibus scribundis* su proposta di Gaio Terenzio Arsa e che Livio le definisce come “fonte di tutto il diritto pubblico e privato” [*fons omnis publici privatique iuris*]⁸

In seguito alla legislazione decemvirale, la *provocatio ad populum* diviene opponibile contro la pena capitale e contro multe superiori ad una soglia stabilita, mentre restava esclusa per multe di importo ridotto, per violazioni in materia religiosa, per la carcerazione (la quale non era una vera e propria pena bensì una misura cautelare) e per la fustigazione intesa come pena autonoma, senza la decapitazione cui spesso tristemente seguiva. La *provocatio* era opponibile solamente dai cittadini romani in pieno diritto, ciò significa che erano esclusi dal ricorso a tale strumento gli schiavi, gli stranieri e le donne.

Con l’emanazione delle XII tavole, oltre alla conferma di figure di reato già esistenti come l’omicidio volontario e non, ne vennero introdotte delle nuove a cui è associata persecuzione pubblica: tra queste ricordiamo la collusione da parte di un arbitro o di un giudice, la dolosa consacrazione della cosa controversa, la falsa testimonianza o il rifiuto di deporre, l’incendio e la maledizione dei raccolti.

⁸ Cascione, *Omnes populi qui legibus reguntur in Ioannes Caballinus. Collection «ISTA», 934(1), 32-35, 2004*

Parallelamente a questi reati di pubblica persecuzione, se ne prevedevano altri la cui risoluzione era affidata alla vendetta privata e che con le XI tavole prevedevano la composizione legale o volontaria. Tra questi figurano i vari tipi di reati di lesioni, di ingiuria, usura nonché l'abbattimento di alberi.

L'evoluzione dello *iudicia populi* e delle *quaestiones extraordinariae*.

La legislazione penale romana in seguito all'attività legislativa decemvirale, conosce una sostanziale tregua sino al terzo secolo a.C., data in cui si inserisce l'emaneazione di una serie di leggi quali la *lex de alea* contro il gioco d'azzardo databile al 204 a.C., nel 181 a.C. le due *leges Cornelia Baebia* e *Cornelia Fulvia* promulgate per arginare il fenomeno dell'accaparramento di voti attraverso regali agli elettori, e la *lex Scantinia*, che nel 149 a.C. puniva la pederastia.

Relativamente alla *provocatio ad populum*, nello stesso periodo vedono la luce le tre *leges Porciae*: la prima, attribuita a Catone il Vecchio, che console nel 195 a.C. estese l'applicabilità della *provocatio* anche al reato della fustigazione. La seconda si attribuisce a Porcio Leca, tribuno e console nel 195 a.C., e estendeva l'opponibilità della *provocatio* anche ai cittadini fuori da Roma ed ai militari verso i propri comandanti. Della terza *lex Porcia*, invece, non si conosce autore né risaleza, e prevedeva una sanzione più dura per i magistrati che non concedono la *prvocatio* ove prevista dalla legge.

Le leggi decemvirali andarono a legiferare anche in relazione alla sfera della magistratura. Mentre la competenza per la formulazione dell'accusa e dell'istruzione dei reati comuni restava nelle mani dei *quaestores parricidii* e quella per la *perduellione* in quelle dei *duumviri perduellionis*, che acquisirono competenza per l'accusa dinanzi al popolo e per quest'ultimo reato. Ai tribuni restava la competenza di multare dinanzi ai *concilia plebis* nei limiti della *maxima* che stabiliva l'*Aternia tarpeia* e la *Menenia Sestia*.

Una delle caratteristiche salienti del giudizio davanti al popolo è senz'altro il suo carattere inquisitorio; promosso d'ufficio dal giudice competente, egli intimava all'accusato di presentarsi in una data determinata davanti ad un *contio*, un'assemblea popolare informale specificando altresì l'imputazione sostenuta e la pena che desidera comminare. Era prevista in alcuni casi la presenza di *vades* come garanti, al fine di evitare la misura preventiva della reclusione, ed in questa fase si esponeva l'accusa e si ascoltava la difesa ed i testimoni.

Questa prima assemblea informale era seguita da altre due di igual carattere, al termine delle quali qualora il giudice non intendesse desistere dall'accusare si fissava, a distanza di almeno 24 giorni il giorno della riunione del comizio centuriato, una quarta *accusatio*; durante questa riunione il popolo era chiamato a decidere circa la libertà dell'accusato (in forma scritta in seguito alle *leges tabellariae*). Rileva il fatto che in assenza della possibilità di aggiornare il processo, qualora la sentenza non venisse emanata al termine della quarta assemblea il processo non sarebbe stato più proponibile.

Lontana dall'univocità è l'opinione della dottrina⁹ in merito all'applicabilità del suddetto modello popolare per i reati di comune delinquenza; se una risposta positiva è fornita da Kunkel,¹⁰ si ritiene più verosimile l'opinione di Santaluci¹¹ a secondo cui una prima scrematura avvenisse per i reati di minor entità, giudicati in forma extracomiziale e per i quali sembrerebbe fosse prevista la *castigatio* dai *tresviri capitales*. Sempre lo stesso autore

afferma che ancora i suddetti *tresviri* avessero in relazione ai reati più gravi dei poter maggiori, che andavano dalla ricezione della denuncia, all'interrogatorio e alla carcerazione: questi quando ritenevano di aver raccolto sufficienti indizi per istaurare un processo trasmettevano le indagini fatte al giudice, altrimenti rimettevano in libertà il sospettato. La carcerazione preventiva era evitabile solamente attraverso l'esilio, e possedeva a volte natura perpetua, vedesi il caso di Nevio.

Per i reati per i quali era prevista una multa, invece, pare che vi fosse la possibilità di scegliere tra una multa discrezionale da richiedere al popolo ed una fissa, stabilita da un *iudex privatus* designato dal pretore.

Per quanto riguarda la *quaestiones*, nel II secolo a.C., per arginare il rischio di sfruttamento demagogico delle masse nel comizio centuriato, il senato iniziò ad affidare a consoli o ad un pretore assistito da un *consilium* la repressione di reati quali la congiura ed i reati compiuti da bande criminali.

Dal punto di vista cronologico, la prima *questio extra ordinem* che si conosce risale al 186 a.C.: questo strumento è ritenuto illegittimo in quanto il *consilium* che si costituiva non era previsto dalle leggi (nonostante

⁹ Arangio-Ruiz, Vincenzo. *Storia del diritto romano*. E. Jovene, 1964.

¹⁰ Serrao, Feliciano. "Diritto romano." *Studi Romani* 13.3 (1965): 351.

¹¹ Santalucia, op. cit.

Mantovani ritenga il contrario). Legittime erano invece le *quaestiones* istituite dai collegi della plebe mediante plebisciti, attraverso le quali si puntava alla repressione dei abusi compiuti dalla magistratura.

I tribunali straordinari di cui abbiamo parlato, comunque, ben presto lasciarono il posto alle *quaestiones perpetuae*, incaricate della repressione degli abusi compiuti dai magistrati verso popoli stranieri dominati da Roma; tuttavia questa è ritenuta solamente una scelta politica volta alla sottrazione

dei magistrati alle conseguenze penali altrimenti previste, essendo solamente prevista la restituzione di quanto indebitamente ottenuto.

Questi tribunali con la *lex Calpurnia de repetundis* del 149 a.C. vennero istituiti permanentemente sotto la presidenza di un *praetor peregrinus*, e decidevano attraverso un collegio di *recuperadores*. Si desume dalla *lex Iunia*, che ribadiva la pena della restituzione e la necessità per l'attore di essere rappresentato da un patrono romano, il carattere privato di questo strumento di persecuzione.

Lo stesso crimine di abuso della magistratura divenne oggetto di procedura pubblicistica con la costituzione, attraverso la *lex Acilia repetundarum* del 122 A.c., che per la prima volta istituiva un tribunale permanente. Le novità principali che introdusse consistevano nell'eliminazione della necessità di rappresentanza pretoriale, la sostituzione della pena della restituzione con il versamento di somma doppia del valore estorto e la sostituzione del collegio dei recuperadores con con uno di 50 giudici, eletti attraverso una procedura complessa e che decidevano a maggioranza. In seguito

all'eventuale condanna, una procedura civilistica determinava attraverso la *litis estimatio* la somma a titolo di risarcimento.

Un'altra importante legge in materia penale approvata da Gaio Gracco fu la *lex capite civi*¹²s, che dichiarava illegittimi i tribunali che condannavano a morte non istituiti per legge o plebiscito, con il presunto scopo di eradicare il fenomeno di eliminazione dei nemici attraverso il meccanismo giudiziario.

È proprio in questo momento storico che si crea, ad opera del tribuno Apupuleio Saturnino nel 103 a.C., un tribunale perpetuo per la persecuzione della figura del *crimen maiestatis*, fulcro di questo progetto e che più avanti analizzeremo nel dettaglio.

Con la salita al potere di Silla, si opera la riorganizzazione delle *quaestiones perpetuae*: il meccanismo di designazione dei giudici delle corti passava interamente in mano al senato, ciascuna delle quali presieduta da un pretore. Nello specifico, Silla riorganizzò le seguenti *questiones*: *de repetundis*, *de maiestate*, *de ambitu*, *de peculatu*, *de sicariis et veneficiis* y *de falsis*. Ciascuna delle leggi istituenti una *quaestio* prevedeva il relativo crimine da perseguire, le modalità e le pene da applicare.

Ma il contributo di Silla allo sviluppo del rito penale romano andò oltre la riorganizzazione di istituti preesistenti, avendo infatti istituito alcune *quaestio*: è il caso della *quaestio de falsis e de iniuriis*. La prima era incaricata delle alterazioni dei testamenti, manomissione di sigilli testamentari e confezione di testamenti apocrifi, oltre ad assorbire la

¹² Burdese, Alberto. *Manuale di diritto privato romano*. Unione tipografico-editrice torinese, 1975.

competenza per i reati di falsificazione di monete. La pena, ancora una volta, era la morte. La *quaestio de iniuriis* si occupava invece degli atti di ingiuria: la particolarità risiede nella natura privata del giudizio, seppur condotto *pro publicae utilitate* nelle forme della *quaestio*.

Come è stato detto la modalità procedurale di ogni *quaestio* era differente, in virtù di quanto disposto dalla legge che la istituiva. Tuttavia è possibile tracciare un profilo comune, caratterizzato dai seguenti aspetti: in difesa della collettività, chiunque era legittimato a proporre accusa. Colui che

decideva di agire si sarebbe rivolto al magistrato competente il quale si pronunciava sulla sua *postolatio*, ossia la sua legittimità ad agire. Successivamente l'accusatore intimava all'accusato di comparire davanti al giudice, ed avrebbe compiuto la *nomnis delatio* ossia il nome e la fattispecie dell'accusatore e la *interrogatio legibus*, attraverso la quale avrebbe dimostrato la non conformità a legge dell'operato del convenuto. Il giudice avrebbe poi deciso, in un'udienza fissata a distanza di non meno di 10 giorni di distanza, circa la colpevolezza dell'accusato. Davanti ad una giuria formata previamente dal giudice, aveva quindi luogo il contraddittorio, che lasciava più tempo alla difesa che all'accusa, la quale però era libera di intimare la comparizione ai testimoni; era anche prevista la presenza di *laudatores*, nobili che garantivano l'onesta dell'accusato. Compiute tali attività, la giuria si ritirava per la decisione.

Le pene comminate dalle *quaestiones perpetuae* erano principalmente due: il pagamento di una somma di denaro o la morte. In quanto non manifestazione di *imperium*, le decisioni della *quaestiones* non potevano

essere soggette a *provocatio*: i tentativi di Tiberio Gracco prima e di Marco Antonio poi di superare l'ostacolo furono rispettivamente infruttuoso e dal breve successo. Da segnalare anche quanto fatto da Giulio Cesare, che introdusse la *publicatio bonorum* ossia la confisca dei beni totale per i colpevoli di parricidio e della metà di essi per i rei di delitti capitali¹³.

2.1 L'alto impero

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, investito nell'anno 27 a.C., fu il primo imperatore romano dopo la lunga fase repubblicana.

Nell'anno 17 a.C. Augusto operò la riforma del processo penale con la *Lex iulia iudiciorum publicorum*; essa rispetto alla procedura delle *quaestio* che abbiamo visto, operava una semplificazione importante. Al posto della *postulatio*, della *nominis delatio* e dell'*interrogatio legibus*, si prevedeva che l'accusa venisse messa per iscritto e che il giudice si pronunciasse circa la validità di essa compiendo la *iscriptio inter reos*. Si riformavano poi le corti, all'interno delle quali è dubbia la misura della presenza di senatori. Interessante è la questione del voto di Augusto: al contrario di quanto ritengono alcuni studiosi, egli poteva concedere l'assoluzione solo nei casi in cui la decisione fosse presa per un singolo voto di scarto, giungendo alla parità attraverso il suo voto.

¹³ Salerno, Francesco. *Dalla "consecratio" alla "publicatio bonorum": forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*. Vol. 2. Jovene, 1990.

Tra le leggi emanate da Augusto e dirette alla riforma delle varie *quaestio* preesistenti, rileva in questa sede la *Lex Iulia de maiestate* del 27 a.c., che riorganizza la figura del *crimen maiestatis* ricomprendendovi anche, come vedremo, altri fatti criminosi¹⁴.

Augusto come accennato istituì delle nuove *questio*, rispettivamente la *quaestio de adulteris* e la *quaestio de annonae*. La prima, risalente al 16 a.C. riconduce per la prima volta la figura dell'adulterio tra i crimini pubblici, e

permette al marito della donna ed al padre di farsi, se voluto ed in alternativa al giudizio, giustizia da soli mediante l'uccisione di entrambi i colpevoli se colti in flagrante; peculiare è come da parte del marito non vi potesse essere spazio per il perdono ed il divorzio fosse necessario e la relativa azione promuovibile da chiunque durante quattro mesi. La pena, oltre che pecuniaria, era la relegazione dei due amanti su due isole diverse.

L'altra *quaestio* di costituzione augustea, era sancita dalla *Lex de annonae*, e puniva coloro che avessero arrecato danno all'approvvigionamento di cibo o avessero operato al fine di rincarare i prezzi.

Sin dall'inizio del principato, tuttavia, alle *quaestiones perpetuae* andò affiancandosi un procedimento di repressione criminale differente; ciò si verificò a causa dei limiti delle *quaestio*, le quali presentavano liste di giudici eccessivamente ampie con scarso controllo del principe, non permettevano alla *quaestio* di perseguire crimini diversi da quello per cui fossero state create, oltre a non permettere la graduazione della pena né prevedere il

¹⁴ Giorgio Ruffolo, *Quando l'Italia era una superpotenza*, Einaudi, 2004.

concorso di persone o reati. Per queste ragioni, nonostante durante tutto il II secolo si ha ancora notizia dello svolgimento di processi davanti alle *quaestio*, si andò progressivamente sviluppando al di fuori dell'*ordo iudiciorum* un modello che presto avrebbe sostituito il precedente: la ***cognitio extra ordinem***.

La nascita di questo nuovo procedimento è da attribuirsi ad Augusto, con la creazione di un tribunale del principe con assistenza di un *consilium* e di un tribunale del senato con presidenza dei consoli.

È controversa in dottrina la questione del fondamento del potere giurisdizionale del principe: l'ipotesi più accreditata e sostenuta da Santalucia¹⁵ è quella che lo identifica con l'*auctoritas* da egli posseduta. Nonostante ciò il principe non soleva giudicare personalmente, avvalendosi di un *consilium* di senatori e cavalieri da lui nominati dalla cui opinione poteva però discostarsi nell'emissione della sentenza.

Una secondo grado di giudizio era rappresentato dall'istituto della *apellatio ad cesarem*: contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, questa non era un'evoluzione della *provocatio ad populum* già vista, bensì una sorta di ricorso devolutivo che puntava alla sostituzione della sentenza emessa con quella emanata da un funzionario di grado più alto.

La giurisdizione criminale nella città di Roma e sino a mille miglia da essa era affidata al *praefectus urbi*, che in virtù dei poteri di polizia giudicava rappresentando il principe.

¹⁵ Kunkel, Op. cit.

In Italia invece la giurisdizione penale era affidata al prefetto del pretorio: figura dalla grande importanza politica, nella prassi giudicava *vice sacra* (facevano cioè le veci dell'imperatore) emettendo, ovviamente, sentenza inappellabile. Nelle province, poi, si ritiene che la competenza giurisdizionale appartenesse ai governatori provinciali, limitatamente ai cittadini romani.

Le vere e proprie competenze giurisdizionali interessarono il Senato a partire dal 186, con *la quaestio senatus consultus ultimus* che istituiva il tribunale senatorio: sino ad allora, infatti, la repressione criminale da parte di questo organo aveva per lo più carattere politico. Il suddetto tribunale

senatorio sopravvisse per tutto il II secolo per poi essere sostituito (come detto) dal tribunale imperiale e dai tribunali dei prefetti *urbi e pretorio*.

È opinione di Santalucia¹⁶ che diversamente dei procedimenti delle *quaestiones*, le *cognitiones* rispondessero al principio inquisitorio prescindendo dall'accusa di un privato; accanto a chi sostiene che i funzionari venissero a conoscenza dei reati attraverso organi di polizia o semplici informatori, c'è chi come Pietrini¹⁷ sostiene che esistesse un organo pubblico.

Le pene emanate attraverso la *cognitio* potevano essere graduate secondo la gravità del fatto, e consistevano nella morte senza possibilità di evitarla attraverso l'esilio e provocata attraverso decapitazione, crocifissione o rogo, o in misure privative della libertà personale e che attribuivano la qualifica di *servus poenae* ed altre pene minori. Le modalità di esecuzione mostravano tanta più clemenza quanto più alto fosse il ceto sociale del condannato, e la

¹⁶ Santalucia, Bernardo. *Studi di diritto penale romano*. Vol. 15. L'Erma di Bretschneider, 1994.

¹⁷ Pietrini, Stefania. *Sull'iniziativa Del Processo Criminale Romano*. Giuffrè, 1996.

carcerazione rimase una misura cautelare nonostante se ne abusasse largamente nelle provincie.

In generale, l'introduzione della *cognitio extra ordinem* comportò la modifica dei crimini previsti dalla *questiones*, che per opera dei giuristi e del principe giunsero a ricomprendere sempre più fattispecie; è necessario inoltre sottolineare come in questo contesto si operò la riconduzione di fattispecie criminose dalla sfera privatistica a quella pubblicistica: è questo il caso del furto di animali, quello notturno o con scasso, borseggi e saccheggi. Nuovi

crimini perseguibili autonomamente sono invece l'evasione con effrazione, il dardanariato, la riduzione in schiavitù di soggetti liberi e *l'expilata hereditas*.¹⁸

2.3 Il tardo impero.

La repressione criminale nel basso impero è caratterizzata dall'utilizzo assoluto della *cognitio extra ordinem*; mentre si operò una separazione tra il potere civile e quello militare lo stesso non accadde tra giustizia ed amministrazione, così il potere giudiziario restava in mano ai funzionari imperiali. In questa ultima fase dell'impero romano, fondata su un esercito violento e una burocrazia invadente. Della vecchia aristocrazia senatoria che aveva guidato insieme al Principe l'Impero restavano soltanto gli ozii culturali, l'immane ricchezza e gli enormi

¹⁸ Santalucia, op. Cit.

privilegi rispetto alla massa del popolo, ma il potere ormai era nelle mani della corte imperiale e dei militari.

L'istituto dell'appello dinanzi a funzionari di più alto grado andò consolidandosi¹⁹, ed i governatori provinciali rappresentavano normalmente il giudizio di primo grado, salvo fungere da seconda istanza per le sentenze emesse dai magistrati municipali; gli stessi governatori, inoltre, iniziarono spesso a delegare a funzionari inferiori lo svolgimento dei giudizi, pratica che durante il regno di Diocleziano venne relegata a casi eccezionali.

Per le sentenze del governatore provinciale il giudizio di secondo grado era quello del prefetto del pretorio o il vicario della diocesi avente autonomo potere giudiziari²⁰; le sentenze del prefetto del pretorio non erano appellabili, in virtù della *vice sacra* con cui decidevano (era però possibile la *suplicatio* all'imperatore).

In questo periodo storico, all'interno dell'Urbe il *praefectus urbis* aveva piena giurisdizione, ed ad egli erano subordinati il *praefectus vigilum* e *praefectus annonae*. Si rileva che a Costantinopoli tale ultima figura non era prevista, e che lo stesso *praefectus vigilum* venne sostituito da un *praetor plebis* affiancato da un *quaesitor* con poteri di polizia.

A partire dal regno di Costantino il sistema processuale venne innovato. Tra le novità, l'introduzione della *poena reciproci* quando l'accusa non era seguita da effettiva condanna ed il divieto di accuse anonime. I giudizi si

¹⁹ Pietrini, op. Cit.

²⁰ Mommsen, op. Cit.

andarono svolgendo sempre più segretamente, permettendo l'accesso solo in determinate fasi; le sedute erano inoltre messe a verbale e chiunque poteva prenderne visione, e la discrezionalità circa la commisurazione della pena alla gravità del fatto era appannaggio del solo imperatore²¹.

Tipica del tardo impero fu l'estensione delle fattispecie e la severità delle pene; il *crimen maiestatis*, come vedremo, dopo la personalizzazione operata nei secoli passati arrivò a ricomprendere un maggior numero di fattispecie e ad essere considerato un crimine contro gli apparati statali. Costantino eliminò le differenze tra *vis publica* e privata, prevedendo la morte come conseguenza di entrambe e comunque operando una generale estensione delle fattispecie criminose punite capitalmente, in linea con la politica di un impero ormai giunto al suo tramonto.

CAPITOLO DUE: la figura del *crimen maiestatis*.

2.1. Genesi e definizione dell'istituto.

Nello studio del diritto romano lo studio del delitto politico presenta profili di difficoltà causate in particolare dalla peculiarità dell'uso quasi personale che ne fecero gli imperatori. La figura del *crimen maiestatis*, nello specifico, ha

²¹ Ídem.

conosciuto un progressivo ampliamento delle fattispecie in virtù della residualità del ruolo che ricopriva e che ha nel tempo provveduto a sfumare i contorni dell'istituto, sino a non essere più chiaro persino ai romani stessi cosa ricomprendesse o cosa ne restasse fuori (è il caso, ad esempio, della congiura di Catalina).⁰

Dal punto di vista storico, le origini del *crimen maiestatis* sono da ricercare nell'antica figura della *perduellio*, che Livio descrive nelle *Storie*²²; il suddetto istituto descriveva una forma antica di alto tradimento, giudicata anziché dal re dai *duumviri perduellionis*, magistrati straordinari: qualora essi avessero reputato colpevole l'accusato ne avrebbero ordinato l'immediata esecuzione, che avveniva in seguito alla fustigazione fuori dalle mura della città.²³ L'imputato poteva tuttavia richiedere il giudizio del popolo attraverso la già vista *provocatio*.

L'origine semantica del *perduellium* si fa risalire alla parola *duellum*, forma di *bellum*, sicché il significato è quello di intraprendere una guerra sbagliata, ossia contro il popolo romano. Questa ricostruzione è in accordo con i più risalenti casi fatti confluire nella figura di reato: unirsi al nemico, collaborare con egli, combattere il proprio Stato e disertare l'esercito. La *perduellio* venne regolata anche dalle XII tavole, che recitavano: "qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit"²⁴.

L'importanza di ciò che si cercava di proteggere attraverso la *perduellis* rendeva ovvia la necessità di una punizione, lasciando alla legge solo la determinazione delle pene: risultava infatti ovvio al tempo che il reo avrebbe perduto la cittadinanza e del titolo patrio.

²² Mazza, M., *Storia e ideologia in Livio*. Vol. 1. Bonanno, 1966.

²³ Livio, 1,26,6-78

²⁴ Robinson, Thomas R. "Treason in Roman Law." *Geo. LJ* 8 (1919): 14.

All'inizio della fase repubblicana vennero introdotte solo piccole variazioni nella figura del crimine. Si prevedeva che il console nominasse per ogni caso i *duumviri*, i quali non convocavano nemmeno l'assemblea popolare qualora in reato fosse avvenuto in flagranza. Se invece il delitto non avveniva in flagranza si rendeva necessaria l'istituzione di un regolare processo e l'imputato veniva giudicato da un tribunale ordinario.

Col passare del tempo, ulteriori modifiche interessarono la figura di reato e la *perduellio* divenne oggetto di persecuzione da parte dei processi tribunizi, davanti le centurie. Fu qui che essa subì la prima sfumatura dei suoi limiti: l'attività dei tribuni fu infatti fondamentale per questa causa, nella misura in cui essi indirettamente ampliarono la fattispecie di alto tradimento riconducendo al suo interno una molto vasta serie di delitti dal carattere politico, quali l'aspirazione alla tirannide, abuso d'ufficio da parte dei magistrati, esecuzione della pena capitale nei confronti dei cittadini non sottoposti a regolare processo, offese arrecate ai tribuni della plebe, commissione di atti violenti rivolti contro la *Res Publica*.

Per i reati di *perduellio* la pena consisteva nella precipitazione dalla rupe Tarpea, ispirato alla tradizione ellenica che vedeva i colpevoli precipitare da grandi altezze.

Secondo quanto riporta Gellio, le XII tavole prevedevano appunto la morte attraverso la precipitazione dalla suddetta rupe anche per gli schiavi accusati di furto e per chi si macchiava di falsa testimonianza.

Durante i primi anni della Repubblica, si rileva che tale punizione venisse comminata principalmente agli attentatori alla vita del tribuno della plebe o

contro i diritti della stessa plebe, mentre altre condotte criminali come il furto di bottini o frodi verso la repubblica venivano puniti, dai tribuni, con una pena pecuniaria. Secondo il Mommsen²⁵, il termine *maiestas* originariamente era riconducibile alla posizione dei tribuni della plebe, privi della *potestas* in quanto non magistrati; quando poi in seguito venne loro riconosciuta la qualifica di magistrati, secondo tale visione, si ampliò ed affermò il concetto di *maiestatis*, essendo ora l'offesa diretta allo Stato stesso. La conseguenza fu che a titolo di lesa maestà vennero puniti i delitti idonei a minare la sicurezza, l'onore e

l'indipendenza dello Stato, comprendendo ovviamente anche l'antico concetto di perduellione.²⁶

Durante l'età imperiale ed in particolare a partire dal terzo secolo d.C., il concetto di *crimen maiestatis* mutò nei contorni, arrivando a coincidere con i reati contro la figura dell'imperatore, considerato come lo Stato in persona. In questo modo si andò radunando sotto la fattispecie in questione qualunque forma di attentato o offesa all'imperatore, sino ad arrivare a far coincidere con il concetto di *crimen maiestatis* persino il rifiuto di venerare la sua immagine, la falsificazione di monete e la sedizione.²⁷

²⁵ Mommsen, op. cit.

²⁶ C. Ferrini, Diritto penale romano. Teorie generali, Milano, 1899

²⁷ L. Solidoro Maruotti, Profili storici del delitto politico, Quarto (Na), 2002, pag. 86

2.2 Il concetto di *crimen maiestatis* e la sua valenza politica.

Dal punto di vista concettuale, il *crimen maiestatis* rappresenta il reato politico più grave del panorama penalistico romano, e si attribuiva a quanti si arrogavano un potere superiore a quello che spettava loro, in violazione della *maiestas populi romani* in un primo tempo, e in seguito della *maiestas* dell'Imperatore.

Per una più profonda comprensione del significato dell'istituto, tuttavia, è necessario chiarire il significato di *maiestatis* per i romani; le definizioni sono molteplici, tuttavia tutte concorrono a creare l'area concettuale del termine.

L'etimologia di tale termine è discussa e nel tempo sono state diverse le ipotesi proposte, tuttavia esse collocano il termine nella sfera delle terminologie legate al potere. In questo modo, quindi, il *crimen laesae maiestatis* va a definirsi come lo strumento preposto alla persecuzione di ogni tipo di attentato al potere in quanto tale.

Dalla definizione data al termine nasce il principio secondo il quale la *maiestas* opera dall'alto, irradiando ciò che è situato più in basso di lei e che si riflette anche su altri soggetti; da tale impostazione deriva logicamente che il *crimen* in esame possa essere appunto commesso solamente dal basso verso l'alto, fatto che diviene quasi fondante la fattispecie di reato. Quanto appena detto giustifica il fatto che se ad offendere un soggetto dotato di *maior potestas* sia un altro soggetto dotato non viene a costituirsi il reato in questione.

La spiegazione a questo fatto è che a costituire oggetto di difesa sono i valori protetti sono quelli di gerarchia e potere, piuttosto che la *maiestas* in sé come

attributo di una particolare persona. Definire quindi la figura di *crimen maiestatis* attraverso lo studio etimologico non è perciò una mera esercitazione culturale né tantomeno un contributo chiarificatore, dal momento che si rappresenta evidentemente come metodo di formazione di concetti e di relativo orientamento nel discorso giuridico.

Ulteriori definizioni del termine *maiestas* appaiono quindi facilmente interpretabili, dal momento che attraverso di esse gli studiosi tentano di attribuire una sorta di nozione succedanea dell'istituto del *crimen maiestatis*.

Lo studioso Benedict Carpzov propone una definizione dell'istituto di tipo qualitativo, in un crescere di aggettivi terribili in grado di definire il crimine come gravissimum²⁸. Perciò al fine di giustificare le premesse il giurista analizza il punto fondamentale del sistema intero, che appunto è il concetto di lesa maestà, e lo fa tentando di ridimensionare gli aspetti di *honor et dignitas* della maiestatis ed ampliando quelli legati alla *potestas*, in accordo con la dottrina maggiormente politicizzata.

Tali specificazioni rispondono alla corrente culturale che si diffonde assieme ai primi studi sul diritto romano, che si impernia sull'utilizzo di *auctoritas* composite come quelle offerte da Ulpiano, Cicerone e Svetonio, tendenti ad attribuire al concetto di *maiestas* un'immagine suggestiva e dall'impronta letteraria. Essa per tali studiosi classici era l'oggetto della lesione causata dalla condotta criminosa; alcune ricostruzioni articolano un discorso alternativo, il quale pur senza rinunciare a determinate precisazioni su *honor o dignitas* sottolinea il suo legame preminente con la *potestas*; in quest'ottica la *maiestas* non deriverebbe da incarichi, titoli ottenuti, virtù o capacità, bensì deriverebbe dai tre elementi su

²⁸ B. Carpzov, *Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium*, parte I, Quaestio XLI.

cu si fonderebbe. A tal proposito si rileva che essa debba essere anzitutto *summa*, ossia appartenente a chi: “*non agnoscit superiorem praeter Deum*”; in secondo luogo essa è *perpetua*, nel senso che non riguarda solamente coloro che detengono il potere “*ad breve aliquod tempus*”. L’ultimo requisito riconducibile individuato da questo punto di vista la vede *legibus soluta*:

strettamente legato al primo, essendo infatti *summa*, essa non sottostà alla legge²⁹.

Il ragionamento appena esposto è a dire di alcuni eccessivamente rigido e schematico, tuttavia ha il merito di dotare di connotati politici il concetto di *maiestas* caratterizzando il delitto di lesa maestà.³⁰

Carpzov aggira tuttavia con facilità la contraddizione che sembra annidarsi nella sua definizione, causata dal fatto che essa esclude teoricamente la possibilità dell’esistenza di soggetti dotati di *maiestas* diversi dall’imperatore, prevedendone l’esistenza di tipo superiore dalla quale si originano tutte le altre, alla stregua di una delegazione.

L’immagine che Arnold Clapmar ha offerto della *maiestas* origina invece dall’esigenza che essa, dotata di effettività e consenso, sia “*legibus armatus*” collocandosi in un contesto giuridico in cui le leggi siano considerabili “*armorum praedido*”; in questo sistema la *maiestas* dell’imperatore è garantita dallo *ius dominationis*³¹. L’opinione di Kirchner, invece, oltre ravvisare un’eccessiva tendenza riduttiva nel definire la *maiestas* “*ex personali dignitate*” opera una concettualizzazione particolarmente concreta: “*Maiestas est summa*

²⁹ idem

³⁰ Santalucia, B., *Studi di diritto penale romano*. Vol. 15. L’Erma di Bretschneider, 1994.

³¹ A. Clapmar, *De arcanis rerumpublicarum*, Leiden, 1644,

*reipublicae potestas, quam qui statui praeest obtinet in subiectos*³². Attraverso il mancato riconoscimento di una qualche forma di delega che giustificasse l'attribuzione della *maiestas* a persone diverse dall'imperatore e riconoscendo piuttosto una sorta di corpo del potere, Kirchner va impostando un sistema di protezione del potere basato sull'ordine e sulla gerarchia. Da questa impostazione è scaturita la riflessione secondo la quale proprio l'ordine e la gerarchia siano la concretizzazione a livello giuridico della disparità sociale presente tra le varie classi e soggetti nello Stato, la quale viene in tal modo garantita e tutelata in qualità di principio fondamentale dello Stato romano: così la *maiestas* piuttosto che una qualità diviene una relazione, quella cioè intercorrente tra ineguali. Perciò volendo tracciare un profilo del *crimen maiestatis*, si può affermare che occorre che l'offeso posseda la maestà di cui chi delinque sia suddito, e che l'azione rientri nel titolo di questo delitto. Da quanto detto appare pacifica quindi l'importanza di individuare con precisione il soggetto maiestatico, ed a tal proposito risulta d'aiuto il libro 48 del Digesto³³, dove sono elencati frammenti relativi al complesso di *iura* dal quale deriva la legislazione imperiale. Rispetto al modello repubblicano, di cui la legge Giulia parrebbe essere una sorta di riattivazione purchè integrata a causa delle necessità scaturenti dal cambio di regime istituzionale, due sono le variazioni a livello terminologico rilevanti: quella che interessa il termine *iniussu populi* che si trasforma in *iniussu principis*, e quella relativa al richiamo al *princeps* anziché alla repubblica e *magistrau populi romani* in qualità di soggetti passivi di comportamenti eversivi vari.

³² H. Kirchner, *Respublica*, Disp. II, *De protestate maiestatis*, thesis 3, 1608

³³ Digesto, 48,4,1

La presunta sopravvivenza, nel testo di legge augusteo, di espressioni quali *populus Romanus e Res Publica* non deve essere interpretata come un anacronismo: come è stato autorevolmente osservato dal Pugliese³⁴, lo Stato, dopo il 27 a.C., era ancora qualificato come *Res publica*, sicché tramare contro il Principe, attentare alla sua incolumità o usurpare l'esercizio dei suoi poteri significava agire *adversus Rem Publicam*. L'introduzione di un nuovo soggetto di *maiestas* rispecchia perfettamente il primo dei due stadi evolutivi che la concezione e profili repressivi del *crimen maiestatis* attraversarono in età imperiale: il primo livello si colloca appunto nell'età del Principato, quando il Senato cominciò a perseguire a titolo di *maiestas* i tentativi o i propositi di rovesciare l'assetto politico imperniato sulla figura del *Princeps*. Per queste vie il tradimento perse molto del suo originario peso concreto, ma soprattutto la *securitas populi Romani*, valore che pure ancora figurava al centro della famosa definizione ulpiana, quale bene protetto dallo scudo maiestatico, si avviò a divenire uno storico ricordo³⁵. Oggetto della protezione garantita dal sistema repressivo del *crimen maiestatis* era ormai la persona dell'Imperatore e il suo potere. Successivamente la titolarità della *maiestas* venne riconosciuta anche ai senatori, agli ufficiali, ai pretori, al consiglio privato del *Princeps* e, in generale, a tutti coloro che componevano il suo seguito. Il valore squisitamente politico

³⁴ Pugliese, G., Sitzia F., Vacca L., *Istituzioni di diritto romano*. Vol. 1. Piccin-Nuova Libreria, 1986.

³⁵ Sanfilippo, C., *Istituzioni di diritto romano*. Rubbettino Editore, 2002.

della *maiestas* e della sua protezione penalistica emergono in tutta la loro chiarezza: oggetto e destinatario della protezione è chi impersona, detiene, gestisce il potere politico o una parte di esso in modo legittimo. Bisogna ora

definire chi siano in concreto i destinatari dell'obbligo di obbedienza e fedeltà. Ricorda il Giganti che "*subditus naturali iure tenetur ad obedientiam principi suo*", aggiungendo però, che "*non sic non subditum, qui eam maiestatem revereri non tenetur cui subditus non est*"³⁶. Si tratta di un principio fondato su un ragionamento che è insieme politico e formalistico: da un lato non si può far uscire l'obbligo di obbedienza dal rapporto astratto di soggezione tra il suddito e il suo *Princeps*, ma dall'altro c'è un relativo e occasionale interesse a garantirsi obbedienza al di fuori della propria sfera di giurisdizione e potere.

Giovanni da Imola sottolineava due punti essenziali: occorre piena potestà per punire il reo di lesa maestà, e questa potestà non è piena se il reo non *subiacet* a chi lo giudica;³⁷ tutte le eccezioni connesse alle persecuzioni dei dissenzienti politici valgono quando si tratta di subditi, e non di nemici esterni. Se la potestà maiestatica si arresta ai confini del regno, allora la *maiestas* non è una qualità intrinseca dell'Imperatore, assoluta e peculiare, perché in quel caso varrebbe contro qualsiasi offensore: il fatto, invece, che è espressione di un rapporto tra dominante e dominato e, in ultima analisi, il segno di un potere reale, spiega la limitatezza all'area di quel rapporto. Nasce, a questo punto, il problema di una precisa definizione di *subiectus*. Si è sudditi di qualcuno, affermano i giuristi, innanzitutto *ratione domicilii, seu originis*, ma anche *ratione superioritatis, rerum, contractus, officii, iurisdictionis*, e, quel che più ci interessa, *ratione*

³⁶ Giuffrè, V., *Il diritto penale nell'esperienza romana: profili*. Jovene, 1989.

³⁷ G. Da Imola, In clem., c. *pastoralis* n.26

delicti. Una definizione così articolata osserva due regole tecniche che ricorrono spesso nelle opere dei giuristi: in primo luogo essa non risponde direttamente alla domanda “*subditus quis sit*”, come vorrebbe una rigorosa logica definitoria,

ma alla domanda “*ex qua ratione sit quis subditus*”; in secondo luogo essa concede una grande possibilità di manovra e di movimento, consentendo di individuare caso per caso la qualità di suddito in capo ad un certo *delinquens*.³⁸

C'è da dire, tuttavia, che il principio che restringeva al *subditus* l'area di incriminabilità rispetto al *crimen maiestatis*, recava in sé alcune obiettive contraddizioni; si pensi al caso dell'offesa che poteva essere arrecata contro un *legatus Principis*: per la natura dei suoi compiti infatti, l'ambasciatore era normalmente esposto nei confronti degli stranieri, e la dottrina non poteva non mettere in opera il principio dell'*honor Principis*, a pena di vedere del tutto vanificata la protezione maiestatica che si era voluta accordare ai *nuncii* e legati, per evidenti ragioni politiche di sicurezza e di prestigio.

Un caso simile si poneva per gli *exploratores* (spie) e, in modo ancora più clamoroso, per coloro che erano stati messi al bando. Posto, infatti, che la condanna al bando presupponeva la perdita della cittadinanza, si poneva il problema dell'assoggettabilità del condannato al sistema dei reati di maestà³⁹, ogni volta che poneva in essere comportamenti contrari agli interessi dell'Impero. La soluzione più efficace sembra essere quella di considerarlo *hostis* con tutte le conseguenze di ciò, o nel trattare la questione de *facto*, uccidendolo. Si pone quindi il serio problema dell'individuazione di soggetti

³⁸ Maruotti L.. *Profili storici del delitto politico*. Jovene, 2002.

³⁹ Santifilippo C., op. Cit.

specifici che possono rendersi rei di lesa maestà, nonché delle circostanze di tale reità, e, naturalmente, possono presentarsi profili di tale individuazione che riportano l'attenzione sulla vasta area delle *maiestates* riconosciute. Ognuno dei titolari di *maiestas*, mentre viene protetto nei riguardi dell'opposizione che può

trovare nei suoi sottoposti, è esposto all'accusa di *crimen maiestatis* ogni volta che non osservi integralmente i suoi doveri di obbedienza e fedeltà verso l'alto: per cui, se si esclude l'Imperatore, tutti gli altri *subiecti* potevano commettere reato di lesa maestà.

CAPITOLO TRE: il processo maiestatico.

3.1. Risvolti processuali

L'evolversi della fattispecie nel corso dei secoli, in particolare il passaggio dalle *quaestiones* alla *cognitio*, determinò, a livello processuale, l'affermarsi di

caratteri inquisitori e il conseguente venir meno dei tratti tipici dell'*accusatio*. Va detto che il *crimen maiestatis* costituì per i romanisti un vero e proprio laboratorio di nuove tecniche processuali, che venivano poi estese ai reati comuni; ma tali tecniche non sempre rappresentavano un passo in avanti nell'evoluzione della scienza processualistica, anzi spesso comportavano una restrizione dei diritti ottenuti nel tempo dagli imputati e dai testimoni e soprattutto determinarono il passaggio dal più garantista sistema accusatorio al pretestuoso sistema inquisitorio⁴⁰. Il modello inquisitorio si affermò sulla base di due caratteristiche proprie di tale *crimen*: la segretezza, legata alla denuncia informale e alla inchiesta preliminare ufficiosa che ne seguiva, dominata dall'Imperatore o dai suoi funzionari; la ricerca della verità, perseguita non più attraverso il contraddittorio tra le parti, ma con il ricorso alla tortura. Il processo rituale si instaurava con il passaggio alla fase dell'accusa, che confermava l'esito delle indagini preliminari ufficioso; così la fase preliminare, prima estranea al processo, ne divenne la fase principale. L'abbandono della formalità dell'accusa seguì quindi alla legalizzazione delle accuse informali, introdotta con un testo normativo costantiniano del 325 d.C. e ribadita dalla *lex Quisquis*⁴¹. Per meglio comprendere la natura del *crimen maiestatis*, politica prima che penale, può essere molto utile l'analisi delle applicazioni pratiche di questa disciplina, tramandateci da illustri storici, come Tacito e Ammiano Marcellino. Inoltre è certamente utile illustrare le peculiarità dei processi maiestatici, caratterizzati da prassi procedurali anomale che spesso si discostavano molto da quelle che erano le regole legislative. Mentre i testi normativi continuavano a riferirsi al modello procedurale tradizionale, le

⁴⁰ Ferrini, Contardo. *Diritto penale romano: teorie generali*. Vol. 276. Ulrico Hoepli, 1899.

⁴¹ Santalucia, B.. *Studi di diritto penale romano*. Vol. 15. L'Erma di Bretschneider, 1994.

cronache dell'epoca prospettavano infatti per questi reati un quadro completamente diverso, che presentava un'ampia serie di deviazioni. A giustificazione dell'eccezionalità del regime, i giuristi addussero la *salus principis*, la cui salvaguardia non poteva essere contestata. Il progressivo allontanamento dal regime procedurale ordinario può attribuirsi ad alcuni aspetti peculiari della repressione del reato politico, e soprattutto all'esigenza del potere centrale di orientare la sua lotta contro le congiure politiche, organizzate dagli esponenti delle più elevate classi sociali. Infatti, le incriminazioni di lesione maiestatica narrateci nelle fonti letterarie riguardavano quasi esclusivamente i *potentes*, anche se bisogna considerare che molte denunce provenivano da altri esponenti della classi elevate, che miravano a far cadere in disgrazia i loro avversari. Questa circostanza rappresentava un elemento assai significativo, capace di alterare radicalmente l'andamento e l'esito di un processo, come risulta dalla lettura delle *Relationes* di Simmaco e da un testo legislativo costantiniano⁴². Il coinvolgimento dei *potentes* infatti scatenava una serie di intimidazioni, pressioni e intercessioni di vario genere che condizionavano l'operato dei giudici, tanto da indurli ad ignorare le disposizioni normative; l'iter processuale veniva così ostacolato, se non addirittura paralizzato. Il rischio che i colpevoli venissero rilasciati, o condannati con particolare tenuità, non poteva essere accettato dal potere centrale che reagì prevedendo l'ingerenza dell'Imperatore nei processi maiestatici, garantendo così l'assoluta precisione delle indagini e la massima severità al momento dell'applicazione della pena. In alcune occasioni, i processi vennero presieduti personalmente dall'Imperatore; inoltre la maggior parte dei processi che egli descrive si attengono a procedure

⁴² idem

di tipo inquisitorio, basate sul principio dell'iniziativa ufficiale e fondate in prevalenza sull'attività di spionaggio esercitata ai danni dei patrizi da *notarii* e *agentes in rebus*, che Ammiano non esita a definire delatores. La figura del *notarius*, diffusasi notevolmente sotto Costanzo, rappresentava un particolare tipo di funzionario di polizia, caratterizzato da un'ampia libertà di azione. Il suo compito era quello di procedere ad indagini e inchieste commissionate spesso dallo stesso Imperatore, al fine di affiancare e controllare i funzionari che conducevano processi contro i membri dell'aristocrazia e della classe senatoria.

Per quanto concerne l'attività degli *agentes in rebus* nella repressione dei crimini di alto tradimento, è da ricordare l'operato di Gaudenzio (poi promosso *notarius*), che nel 355 d.C. denunciò per lesa maestà al *princeps* della prefettura del pretorio Rufino, Africano, il console della Pannonia seconda, e alcuni suoi ospiti i quali, avendo ecceduto nel bere, avevano criticato Costanzo.

Un altro aspetto peculiare della repressione del *crimen maiestatis* è l'ampliamento indiscriminato della legittimazione all'accusa, con l'ammissione di categorie escluse per l'accusa di altri reati ed accettate, in età repubblicana, solo nel caso di delazione informale⁴³: infami, soldati, liberti e schiavi anche nei confronti dei loro padroni. Sulla posizione della donna, Papiniano non menziona la formale *accusatio*, e si limita ad affermare che in materia di lesa maestà venivano ascoltate anche le donne. Le denunce anonime e, in particolare, le accuse o delazioni dei servi nei confronti dei loro padroni erano qualificate come non ricevibili tanto nella normativa imperiale quanto nei testi giurisprudenziali per tutti i tipi di reati, tranne che in materia di *crimen maiestatis*, in relazione al quale Graziano non esita a definirle un "tradimento

⁴³ Ferrini, Contardo. *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana*. U. Hoepli, 1885.

onesto". Un'ulteriore eccezione al regime ordinario fu introdotta con una costituzione costantiniana del 314 d.C., che prevedeva un regime più mite rispetto al severo principio del *vinculum inscriptionis*, in base al quale se l'accusato veniva assolto, l'accusatore doveva subire la medesima pena prevista per il *crimen* denunciato; infatti l'accusa infondata di lesa maestà sarebbe stata sanzionata solo con la tortura e non con la morte, pena prevista per il *crimen* in questione. In termini generali, quindi, la legislazione imperiale proibiva formalmente la delazione, ammettendo la sola accusa formale; quest'ultima veniva poi scoraggiata, con la previsione di pene severissime applicate non più solo in caso di dolo, ma anche in caso di proscioglimento per insufficienza di prove. Questo disincentivo, che di fatto era l'unico rimedio contro il ricorso indiscriminato alla calunnia, non venne applicato per le accuse di lesa maestà, attraverso l'abile espediente di intendere la *poena reciproci* non applicata alla pena vera e propria, ma alla tortura subita in fase istruttoria. A partire dall'età di Costantino, i testi legislativi iniziarono a prevedere anche sanzioni severe per le denunce informali anonime e fatte pervenire ai tribunali mediante libelli famosi. La rubrica del codice Teodosiano de *famosis libellis* contiene una serie di disposizioni con cui si impone ai giudici l'obbligo di non prendere in considerazione tali denunce, di distruggere i libelli e di condannare gli autori alla pena capitale. In queste leggi non è prevista nessuna eccezione per il crimine di lesa maestà. Il divieto di ricorso alla delazione fu comunque soggetto a numerose deroghe e violazioni, secondo quanto si legge in alcune disposizioni normative e nelle fonti letterarie. Dunque, quando la gravità o la pericolosità politica della condotta lo richiedevano, veniva giustificata ogni eccezione, anche il ricorso ai delatori, adeguatamente ricompensati.

3.2 Il crimen maiestatis ed il suo rapporto con la tortura.

Un elemento anomalo, caratteristico dei processi per lesa maestà, era il ricorso alla tortura, utilizzata senza limite come strumento di indagine processuale⁴⁴.

Per i primi decenni del Principato mancano evidenze di questa pratica nelle fonti giuridiche, anche perché il ricorso ai *tormenta* sarebbe stato incompatibile con l'immagine che Augusto e i suoi primi discendenti volevano far trasparire all'esterno. Le fonti letterarie non sono però altrettanto silenziose, e dimostrano come Augusto, Tiberio, Caligola, Nerone e Domiziano fecero ricorso alla tortura per mettere allo scoperto vere o presunte congiure, così come ogni genere di offesa o attentato alla *maiestas* imperiale.

Cassio Dione riferisce che nell'anno 8 a.C. fu violata per la prima volta l'antica tradizione repubblicana, per la quale non era consentito far torturare uno schiavo al fine di fornire prove contro il suo padrone. Augusto infatti, dopo aver constatato che molti traevano vantaggio dall'antico sistema per complottare contro la sua persona o contro i magistrati, escogitò un espediente per aggirare l'ostacolo: stabilì che ogni volta che si presentava la necessità di approfondire le indagini, gli schiavi dovessero essere venduti allo Stato o a lui stesso, perché potessero essere legittimamente interrogati. Tacito, invece, riconduce la prima

⁴⁴ Arangio Ruiz, op. cit.

applicazione di questa prassi a Tiberio⁴⁵: in occasione dell'accusa di lesa maestà contro Libone Druso, il quale insisteva nel negare ogni responsabilità, il Principe avrebbe reputato necessario torturare gli schiavi, perché erano i soli a poter riconoscere la scrittura del padrone. Dal momento che un antico

provvedimento del Senato avrebbe impedito la tortura degli schiavi, Tiberio astutamente avrebbe inventato un nuovo sistema giudiziario, imponendo che gli schiavi fossero venduti ad altrettanti agenti del Fisco, affinché si potesse farli deporre contro Libone senza violare la legge. Il passo successivo fu costituito dall'estensione della tortura agli uomini liberi. Vi sono testimonianze di tipo storiografico che riportano il fatto che durante il primo secolo dell'impero, in molti processi per lesa maestà, la prova venisse acquisita attraverso l'uso della tortura sia per uomini liberi che non; è opinione comune in dottrina che l'uso della tortura come strumento repressore sia andato affermandosi nelle realtà processuali dell'antica Roma proprio con l'avvento del Principato, in linea con l'assolutismo che lo caratterizzava nonostante la propaganda e con la libertà concessa agli organi giudiziari dal sistema delle *cognitio extra ordinem*⁴⁶. Tale prassi non era tuttavia prevista dalla legge, ma era piuttosto una pratica illegale ben tollerata dalle istituzioni all'inizio del principato, e ciò lo si desume proprio dalle opere storiografiche che riportavano questi fatti con sdegno.

Non mancano tuttavia quanti esortano una revisione di tale teoria, alla luce di tre fatti. In primo luogo, si rileva come all'inizio del principato fossero state emanate disposizioni legali circa l'uso della tortura sui cittadini romani: il

⁴⁵ Momigliano A., op.cit

⁴⁶ Santalucia, op. cit.

riferimento va a quanto disposto dalla *lex iulia maiestatis* che si fa risalire all'anno 27 a.C., attraverso la quale Augusto diede il via libera alla tortura indiscriminata di cittadini romani nelle indagini relativi ai delitti di lesa maestà, nonché ad una clausola della *lex iulia de vi publica*, datata 19 a.C. e che determinava il ricorso ad un'apposita *questio* giudicante la condotta di un

magistrato che avesse applicato la tortura ad un cittadino romano il quale avesse interposto la *provocatio*. La lettura combinata delle due disposizioni aiuta a ricostruire il quadro della situazione, che appare caratterizzato dalla generale applicazione del mezzo della tortura in modo indiscriminato, garantendo d'altra parte all'accusato la possibilità di ricorrere all'istituto della *provocatio*: tuttavia quest'ultimo strumento venne poco dopo sostituito dall'*appellatio* all'imperatore, sicché molti rinvencono in questa scelta la volontà dell'imperatore di avocare a se ed ai suoi tribunali le indagini sulle ipotesi di reato che mettevano in pericolo la *maiestas*.

Occorre anche far luce sull'effettiva risalenza dell'ammissibilità della tortura, ovvero se essa fosse applicata anche in epoche precedenti a quella augustea: è generalmente riconosciuta la previa ammissione dell'istituto, così Augusto non avrebbe fatto altro che ristabilire una disposizione della *lex Cornelia maiestatis* di Silla. A sostegno di questa ipotesi in molti indicano la testimonianza di Ammiano Marcellino, il quale in riferimento ad alcuni processi di lesa maestà giudicava non deprecabile l'uso della tortura in difesa della vita del sovrano e quindi della Roma intera in virtù anche del suo utilizzo già previsto dalla *lex Cornelia* per tali ipotesi di reato. Tuttavia buona parte della

dottrina non considera affidabile tale testimonianza, sostenendo il fatto che lo storiografo sia caduto in errore nella sua ricostruzione nonostante il dibattito sia ancora aperto; a mettere d'accordo la dottrina intera è invece il fatto che la *lex iulia maiestatis* avesse di certo previsto l'uso della tortura indiscriminata con finalità istruttorie per i liberi e non, e che attraverso la regolazione dell'istituto nella *lex iulia de vi* si possa desumere logicamente il lecito utilizzo di essa.

L'altro fattore da considerare è rappresentato dalla riconduzione del crimine di lesa maestà ai tribunali imperiale e senatorio, competenza conquistata a scapito della relativa corte permanente; tale trasposizione appare completata già sotto Tiberio, e lo si desume dal fatto che in tale periodo la *quaestio de maiestate* non fosse più in uso.

Terza ed ultima circostanza che occorre evidenziare riguarda i cambiamenti apportati alla figura del *crimen maiestatis* con l'istaurazione del Principato; nonostante Augusto avesse regolato il *crimen maiestatis* riconfermando sostanzialmente le peculiarità che lo caratterizzavano in età repubblicana, già agli albori dell'Impero si assiste alla riconduzione alla figura di reato di fattispecie ulteriori e non previste dalla legge: è il caso della pronuncia o scrittura di ingiuri o diffamazioni verso l'imperatore, la violazione di statue che lo ritraggono e persino il ricorso a pratiche magiche. Ciò era probabilmente reso possibile dall'ampia discrezionalità nei giudizi *extra ordinem* che spesso fu causa di abusi e di condanne superficiali.

Alla luce di quanto detto appare irrealistico ipotizzare un uso *contra legem* dell'istituto della tortura nei processi maiestatici durante i regni dei giulii, claudi e

flavi, in forza di quanto disposto dalle *leges iulia maiestatis* e *de vi publica* che ne prevedeva e regolava specificamente l'uso.

Una volta stabilita la legittimità formale della tortura nei processi di lesa maestà è opportuno indagare sul modo in cui essa veniva impiegata nonché sui fini per la quale ciò avveniva: a tal proposito parte della dottrina rinviene la causa dello sdegno degli storiografi dinanzi a fatti di cronaca che vedono impiegato il mezzo

della tortura non tanto nella presunta illegalità di essa quanto piuttosto a distorsioni nell'applicazione che spesso si verificavano nella prassi giudiziaria⁴⁷.

Se il ricorso alla tortura contro i fatti riconducibili alla sfera dei crimini di lesa maestà aveva la doppia valenza di assicurare l'integrità della *maiestas* e di fungere da deterrente, non mancano le testimonianze che vedono il ricorso a tale barbarie per pura crudeltà d'animo: è il caso di quanto riporta Tacito circa il comportamento di Nerone contro i cristiani, o le torture messe in pratica da Caligola contro senatori e cavalieri portateci a conoscenza da Seneca.

Circostanze simili erano già state riportate da Cicerone, e si può sostanzialmente affermare che gli storiografi non criticavano l'uso della tortura in quanto tale per i reati più gravi, vista anzi come giusta e necessaria, quanto la spregiudicatezza con la quale la si applicava nonché la distorsione dell'applicazione della figura che sempre più spesso avveniva a fini strumentali e politici, alla stregua di un pretesto per eliminare avversari o quanti non si dimostrassero in linea con le politiche imperiali: tutto ciò era favorito dal menzionato ampliamento delle fattispecie di reato riconducibili alla sfera della lesa maestà e non di meno dalla grande discrezionalità degli organi giudicanti. Il

⁴⁷ Rostovzev, op. cit.

crimen maiestatis si trasforma quindi inesorabilmente in uno strumento nelle mani del potere per torturare ed uccidere nemici e capri espiatori⁴⁸.

3.3 Le pene.

Nella storia dell'Urbe, così come in qualsivoglia società di ieri e di oggi, nella trattazione della pena capitale sono due gli aspetti da sottolineare: la pubblicità e la spettacolarità, dipendenti l'una dall'altra ed a Roma assicurati. La condanna capitale tuttavia necessitava del consenso del popolo: dal momento che uno dei suoi membri veniva condannato a morte era infatti necessario che egli venisse stigmatizzato ed in qualche modo alienato dal resto del gruppo affinché quest'ultimo accettasse la messa a morte di un suo simile.

Col passare del tempo, la pena di morte per gli attentatori alla *maiestas* si tramutò nella pena dell'*aqua et igni interdictio*: alla base di questo supplizio, vi erano quasi sicuramente origini religiose, nel senso che *l'aqua et igni interdictio* non era che una manifestazione secondaria della sacertà, o devoluzione del reo agli dei, intendendosi perseguire non la sua morte, ma la sua esclusione dalla comunione di vita con i consociati⁴⁹. Non era quindi una vera e propria pena, ma un provvedimento di autorità dei magistrati, e come tale divenne molto presto una pena connessa *all'exilium*. Il cittadino romano, infatti, esercitando il

⁴⁸ Arangio Ruiz, op. cit.

⁴⁹ Lucia, Fanizza. "Il crimine e la morte del reo." *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité*, 1984.

ius exulandi poteva trasferirsi in un'altra città stretta a Roma da accordi internazionali che riconoscevano questo diritto; in questo modo egli poteva evitare la condanna alla pena capitale in un giudizio penale a suo carico, pronunciato dalle assemblee popolari. Con il tempo, i comizi iniziarono ad astenersi dal pronunciare la condanna a morte se il cittadino comunicava al popolo l'intenzione di ricorrere al *ius exulandi*, purché egli esercitasse questo

diritto prima che fosse ultimata la votazione. Si ammetteva inoltre che il reo potesse esulare anche a condanna pronunciata, presumendosi in ogni caso la sua esiliazione ; ogni condanna capitale equivaleva, quindi, all'esilio, ma lo Stato si garantiva l'effettivo allontanamento del reo ingiungendo a tutti i cittadini di non dargli ospitalità. Per l'esule era prevista la perdita della cittadinanza, la confisca dei beni e, se rientrava in territorio romano, la morte. Questa pena non veniva applicata se il reo di *maiestas* era un soldato; i traditori erano infatti degradati, torturati e infine puniti con la morte, perché venivano considerati nemici e non militari; i loro beni erano poi confiscati. Con l'instaurarsi del regime imperiale, *l'aqua et igni interdictio* fu sostituita dalla *deportatio*, come risulta chiaramente dalle fonti giustinianee, attraverso alterazioni apportate ai testi classici. Dalle fonti giuridiche risulta che in età Severiana venne ripristinato il rigore dell'originaria pena capitale, per gli *honestiores* nella forma della decapitazione, per gli *humiliores* nella forma della vivicombustione o dell'esposizione alle fiere, che avevano sostituito in tale epoca la pena del *culleus*. La decapitazione prevedeva che il condannato, legato ad un palo, fosse prima atrocemente flagellato, quindi fatto sdraiare a terra e decapitato con una scure: principale strumento di epurazione nelle crudeli proscrizioni ordinate

da Silla nell'anno 82 a.C., è testimoniata dal fatto che essa veniva utilizzata ancora in epoca imperiale, anche se in tale epoca la scure fu sostituita dal *gladium*. L'esposizione alle fiere prevedeva la lenta e dolorosa morte delle vittime, straziate dalle belve feroci o dalla ferocia di qualche carnefice; la pena era resa ancora più esemplare dal fatto che il popolo intero era nella possibilità di assistere all'evento, che aveva una funzione deterrente enorme oltre a

dimostrare la potenza del potere assolutistico dell'imperatore. Proprio tale assolutismo non necessitava ormai più bisogno di ratifiche da parte del popolo, come avveniva nello stato repubblicano, e poteva modificare sensibilmente il rituale dell'esecuzione, senza suscitare reazioni di protesta.

La pena che invece si applicava per i crimini di lesa maestà commessi da non cittadino o non liberi era invece quella dell'esposizione alla fiere, dove il reo veniva esposto a belve feroci provenienti da ogni angolo dell'Impero: la *damnatio ad bestias* venne utilizzata sempre più frequentemente in età imperiale per la sua spettacolarità.

Conclusioni.

Dopo aver illustrato i principali aspetti della disciplina del crimen maiestatis e le posizioni di eminenti studiosi dell'antichità e dei nostri giorni, non resta che illustrare i risultati raggiunti. Innanzitutto, abbiamo visto come il crimen maiestatis suscitasse ampie perplessità anche presso gli stessi Romani, come si evince dai testi del giurista Ulpiano e degli storici Tacito e Ammiano Marcellino. La rilevanza penale della lesa maestà nasceva infatti come reazione del popolo romano verso coloro che andavano contro i suoi interessi, ad esempio disertando l'esercito o collaborando con il nemico. Col passare del tempo per l'istituto è andato trasformandosi perdendo forse i suoi connotati originali, arrivando ad essere strumento di mantenimento dello status quo da parte di imperatori e funzionari imperiali, nel paradigma di verticalità che abbiamo visto caratterizzare la *maiestas*.

È stato visto inoltre come durante il principato e molto probabilmente anche in precedenza per chi si fosse macchiato di un tanto odioso crimine fosse disponibile la tortura, nonché gravissime pene.

Così, concludendo, il *crimen maiestatis* diviene strumento del potere contro i più deboli o gli avversari politici, assicurando l'integrità della struttura sociale dell'antica Roma.

Bibliografia.

- Arangio-Ruiz, Vincenzo. Storia del diritto romano. E. Jovene, 1964.
- Burdese, A., Manuale di diritto privato romano. Unione tipografico-editrice torinese, 1975.
- Carpzov B., Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium, parte I, Quaestio XLI.
- Cascione, Omnes populi qui legibus reguntur in Ioannes Caballinus. Collection «ISTA», 934(1), 2004
 - Cesare. Vol. 2. Jovene, 1990.
- Clapmar A., De arcanis rerumpublicarum, Leiden, 1644,
- Conte, Gian Biagio, et al. Letteratura latina: manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano.
 - Digesto, 48,4,1
- Ferrini C., Diritto penale romano. Teorie generali, Milano, 1899
- Ferrini, Contardo. Diritto penale romano: teorie generali. Vol. 276. Ulrico Hoepli, 1899.
- Ferrini, Contardo. Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana. U. Hoepli, 1885.
 - G. Da Imola, In clem., c. pastoralis n.26
- Giuffrè, V., Il "diritto penale" nell'esperienza romana: profili. Jovene, 1989.

- Guarino, A., and Luigi Labruna. L'esegesi delle fonti del diritto romano. Jovene, 1968.
- Kirchner H., Respublica, Disp. II, De protestate maiestatis, thesis 3, 1608
 - Le Monnier, 1987.
 - Livio, 1,26,6 78
- Maruotti L.. Profili storici del delitto politico. Jovene, 2002.
- Masiá, Andrés. "Acerca de los fragmentos VI y XIV Vahlen de la " Hecuba" de Ennio." Quaderni Urbinati di Cultura Classica 62.2 1999
- Mazza, M., Storia e ideologia in Livio. Vol. 1. Bonanno, 1966.
- Momigliano A. , Manuale di storia romana, , UTET, 2011.
- Mommsen, Theodor, and Pietro Bonfante. Disegno del diritto pubblico romano. F. Vallardi, 1864.
- Pietrini, Stefania. Sull'iniziativa Del Processo Criminale Romano. Giuffrè, 1996.
- Pugliese, G., Sitzia F., Vacca L., Istituzioni di diritto romano. Vol. 1. Piccin-Nuova Libreria, 1986.
- Robinson, Thomas R. "Treason in Roman Law." Geo. LJ 8 (1919): 14
- Rostovzev, M., Storia economica e sociale dell'Impero romano, La nuova Italia, 1980.

- Ruffolo G., Quando l'Italia era una superpotenza, Einaudi, 2004.
- Salerno, F. Dalla "consecratio" alla "publicatio bonorum": forme giuridiche e uso politico dalle origini a
- Sanfilippo, C., Istituzioni di diritto romano. Rubbettino Editore, 2002.
- Santalucia, B.. Studi di diritto penale romano. Vol. 15. L'Erma di Bretschneider, 1994.
- Santalucia, Bernardo. Diritto e processo penale nell'antica Roma. Giuffrè, 1989.
- Serrao, F., Diritto romano., Studi Romani 13.3 1965
- Solidoro Maruotti, Profili storici del delitto politico, Quarto (Na), 2002, pag. 86